

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CEE) N. 2717/93 DEL CONSIGLIO

del 28 settembre 1993

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ferrocromo con un tenore massimo di carbonio dello 0,5 % in peso (ferrocromo a basso tenore di carbonio) originario del Kazakistan, della Russia e dell'Ucraina

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo istituito da detto regolamento,

considerando quanto segue:

A. Misure provvisorie

- (1) La Commissione, con il regolamento (CEE) n. 797/93⁽²⁾, ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nella Comunità di ferrocromo con un tenore massimo di carbonio dello 0,5 % in peso (ferrocromo a basso tenore di carbonio), originario del Kazakistan, della Russia e dell'Ucraina.

Il Consiglio, con il regolamento (CEE) n. 2078/93⁽³⁾, ha prorogato tale dazio per un periodo non superiore a due mesi.

B. Procedura successiva

- (2) Dopo l'istituzione del dazio antidumping provvisorio, alcune parti interessate hanno comunicato alla Commissione le proprie osservazioni sui risultati dell'inchiesta, di cui si è tenuto debitamente conto. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto l'opportunità di essere sentite.

- (3) Alle parti sono stati comunicati i fatti e le considerazioni principali in base ai quali si intendeva raccomandare l'istituzione di dazi definitivi e la riscossione definitiva degli importi vincolati a titolo di dazio provvisorio. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano comunicare le loro osservazioni sulle informazioni ricevute.
- (4) Le informazioni presentate oralmente e per iscritto sono state prese in considerazione e le risultanze della Commissione sono state debitamente modificate.

C. Prodotto in esame e prodotto simile

1. Origine dei prodotti importati

- (5) L'esportatore russo, da cui proveniva oltre l'80 % delle importazioni comunitarie del prodotto in esame, ha sostenuto di non essere in grado di determinare l'origine del prodotto esportato, che proveniva da una scorta centrale dell'ex Unione Sovietica. L'esportatore non ha contestato il fatto che la maggior parte delle scorte provenissero dai tre paesi interessati, ma ha affermato che una parte della merce avrebbe potuto essere fornita da un produttore situato in Georgia. Poiché tuttavia nessun elemento di prova è stato presentato a sostegno di tale affermazione e in considerazione del fatto che nei dati EUROSTAT, a partire dalla data in cui vengono fornite informazioni statistiche per ciascuna delle nuove Repubbliche, non figurano importazioni originarie della Georgia, si può ragionevolmente supporre che i quantitativi esportati dall'esportatore di cui sopra non includano materiali provenienti dalla Georgia.

2. Prodotto simile

- (6) Nel regolamento (CEE) n. 797/93 (vedi punti 8 e 11), la Commissione aveva stabilito che i diversi tipi di ferrocromo a basso tenore di carbonio, nonostante le variazioni di tale tenore, erano sufficientemente simili per costituire un unico prodotto ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2423/88.

⁽¹⁾ GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 80 del 2. 4. 1993, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 187 del 29. 7. 1993, pag. 51.